

## LA VOLUNTARY DISCLOSURE AI NASTRI DI PARTENZA

**di Pasquale Saggese – 19 dicembre 2014**

La *voluntary disclosure* scalda i motori. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge sul rientro dei capitali detenuti all'estero (A.S. n. 1642), definitivamente approvata dal Senato il 4 dicembre scorso, l'Agenzia delle entrate ha messo in rete le bozze dei modelli per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Il quadro normativo di riferimento sarà poi completato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con cui saranno disciplinate le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura.

Le valutazioni di convenienza sono comunque già iniziate, tanto più necessarie mancando nella *disclosure* qualsiasi forma di anonimato, anche nella prima fase di determinazione da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme dovute per la regolarizzazione.

L'adesione alla procedura prevede, come ormai noto, l'obbligo di versare le imposte evase e i corrispondenti interessi in misura integrale, mentre le sanzioni sono dovute in misura significativamente ridotta.

Nel caso in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta non ecceda il valore di due milioni di euro, il contribuente può chiedere la determinazione delle imposte con il metodo forfetario, applicando l'aliquota del 27% su un rendimento presunto del 5% annuo calcolato sul valore complessivo delle consistenze alla fine dell'anno.

Il contribuente potrà sanare le violazioni commesse sino al 30 settembre 2014, presentando apposita domanda entro il 30 settembre 2015 a cui devono essere allegati tutti i documenti e le informazioni utili per la determinazione degli imponibili eventualmente occultati (anche non connessi con le attività detenute all'estero, c.d. "*disclosure* interna"), in relazione a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di presentazione della domanda.

Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno antecedente alla data fissata per la comparizione, in caso di definizione dell'invito a comparire di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, ovvero entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, ovvero ancora entro il termine per la proposizione del ricorso per le somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni relative al quadro RW. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta, in tre rate mensili di pari importo, senza potersi avvalere dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Le principali variabili che influenzano il costo della *disclosure* sono rappresentate dallo Stato in cui le attività sono state detenute nei periodi ancora accertabili, dalla “datazione” degli investimenti nonché dalla tipologia di evasione eventualmente commessa.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha effettuato, nelle tabelle che seguono, alcune simulazioni relative al costo complessivo dell’adesione alla procedura.

Si è ipotizzato che l’istanza sia presentata nel 2015 e che la procedura sia definita sulla base dell’invito a comparire di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997 (riduzione a 1/6 delle sanzioni). Per le sanzioni relative alle violazioni dell’obbligo di monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all’estero (quadro RW), è stata ipotizzata l’adesione all’atto di contestazione di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997 (riduzione a 1/3 delle sanzioni). Il calcolo delle sanzioni è stato effettuato in base al cumulo materiale delle stesse, in attesa di chiarimenti in ordine all’applicabilità degli istituti del cumulo giuridico, della continuazione e della progressione. Gli interessi sono stati calcolati al tasso del 3,50% annuo.

Le tabelle evidenziano un’estrema variabilità del costo complessivo della regolarizzazione.

In particolare, la *disclosure* risulta sicuramente conveniente per gli investimenti effettuati da soggetti non imprenditori in Paesi appartenenti alla *White list* o in quelli *Black List* - ad es. Svizzera -, qualora in quest’ultimo caso, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina, detto Paese stipuli con l’Italia un accordo sullo scambio di informazioni ex art. 26 del Mod. OCSE ed il contribuente autorizzi l’intermediario estero a trasmettere alle autorità fiscali italiane, su loro richiesta, i dati delle attività estere (cfr. es. n. 1).

In tali ipotesi, indipendentemente dal periodo in cui l’investimento è stato effettuato, i periodi accertabili non possono essere più di quattro (o cinque, se la dichiarazione originaria è stata omessa), fatto salvo l’eventuale raddoppio dei termini nei casi di rilevanza penale tributaria dell’illecito commesso che comporti l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p.

Le sanzioni relative alle imposte sui redditi sono ridotte di un quarto dei minimi edittali (pari al 100%, per la dichiarazione infedele, e al 120%, per quella omessa, aumentati di un terzo per i redditi prodotti all’estero).

Le sanzioni relative al quadro RW sono ridotte alla metà del minimo (pari al 3%, per tutti i periodi accertabili).

Nell’esempio n. 1, la *disclosure* si risolve pertanto nel pagamento delle imposte sostitutive sui rendimenti finanziari dell’investimento e delle corrispondenti sanzioni in misura ridotta oltre a quelle, parimenti ridotte, relative all’omessa o incompleta compilazione del quadro RW del modello UNICO, destinato al monitoraggio fiscale delle attività e degli investimenti detenuti all’estero.

Il costo per la *disclosure* risulta decisamente più consistente nei casi in cui l'investimento, ferme restando le altre condizioni, sia stato effettuato invece in un Paese appartenente alla *Black list* che non abbia stipulato con l'Italia un accordo sullo scambio di informazioni (cfr. es. n. 2).

In tali ipotesi, i periodi accertabili possono estendersi fino al doppio e quindi anche per gli investimenti più "datati", come nell'esempio, l'IRPEF potrà essere recuperata sull'intero importo iniziale dell'investimento, in base alle aliquote marginali applicabili sul reddito complessivo del contribuente.

Per quanto concerne le sanzioni, le riduzioni previste in caso di *disclosure* sono in tal caso calcolate, per quanto attiene alle imposte sui redditi, su una base pari al 100%, per la dichiarazione infedele, e al 120%, per quella omessa, che per i redditi prodotti all'estero è aumentata di un terzo fino al 2007 ed è raddoppiata dal 2008.

Le sanzioni relative al quadro RW sono ridotte alla metà del minimo (pari al 5% dei valori non dichiarati, fino al 2007, e al 6%, dal 2008) nei casi di rimpatrio, anche giuridico, delle attività estere o di rilascio all'intermediario locale di un'autorizzazione (da questi controfirmata) a trasmettere, su richiesta, le informazioni al fisco italiano. In mancanza, la riduzione delle sanzioni è pari a un quarto del minimo.

La *disclosure* può infine tramutarsi quasi in un azzeramento del capitale iniziale nei casi in cui l'investimento, ferme restando le condizioni di cui all'esempio n. 2, sia stato effettuato invece da un imprenditore individuale in evasione non solo delle imposte sui redditi, ma anche dell'IRAP e dell'IVA (cfr. es. n. 3).

In tali ipotesi, oltre all'IRPEF calcolata, come nel caso precedente, in base alle aliquote marginali sull'intero importo iniziale dell'investimento, potranno essere recuperate anche l'IRAP e l'IVA in base alle aliquote ordinarie vigenti all'epoca dell'investimento (oltre che i contributi previdenziali non considerati nella tabella).

Anche le sanzioni sono calcolate, come nell'esempio precedente, partendo dalle predette misure minime opportunamente maggiorate. In tali circostanze, l'unico motivo che, quindi, potrebbe spingere all'adesione alla procedura di collaborazione volontaria potrebbe essere costituito dai benefici sotto il profilo penale della stessa, ossia dal fatto di volersi avvalere delle cause di non punibilità previste per i reati "coperti" dalla *disclosure* (riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA).



**2) Privato con investimento di 1 milione di euro in Paese Black List (senza scambio d'informazioni), effettuato nel 2006 in evasione di imposta, con rendimento annuo del 2,5% (Disclosure con metodo analitico e rimpatrio)**

Periodo d'imposta	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Redditi (rendimento 2,5%)				25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27	27.595,32	28.285,21	28.992,34	
Inv. estero Black List al 31/12			<b>1.000.000,00</b>	1.025.000,00	1.050.625,00	1.076.890,63	1.103.812,90	1.131.408,22	1.159.693,43	<b>1.188.685,77</b>	
Imp. sostitutiva (27%; 20% x 12/13)				6.750,00	6.918,75	7.091,72	7.269,01	7.450,74	5.657,04	5.798,47	
Irpef e relative addiz. (45%)			450.000,00								
Irap											
Iva											
<b>Totale imposte</b>	-	-	<b>450.000,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.918,75</b>	<b>7.091,72</b>	<b>7.269,01</b>	<b>7.450,74</b>	<b>5.657,04</b>	<b>5.798,47</b>	<b>496.935,73</b>
<b>Interessi (3,50%)</b>	-	-	<b>126.000,00</b>	<b>1.653,75</b>	<b>1.452,94</b>	<b>1.241,05</b>	<b>1.017,66</b>	<b>782,33</b>	<b>395,99</b>	<b>202,95</b>	<b>132.746,67</b>
Sanzioni quadro RW	-	-	8.333,33	8.541,67	10.506,25	10.768,91	11.038,13	11.314,08	11.596,94	11.886,86	
Sanzioni infedele dichiarazione	-	-	75.000,00	1.125,00	1.729,69	1.772,93	1.817,25	1.862,69	1.414,26	1.449,62	
<b>Totale sanzioni</b>	-	-	<b>83.333,33</b>	<b>9.666,67</b>	<b>12.235,94</b>	<b>12.541,84</b>	<b>12.855,38</b>	<b>13.176,77</b>	<b>13.011,20</b>	<b>13.336,48</b>	<b>170.157,61</b>
<b>Costo Voluntary disclosure</b>	-	-	<b>659.333,33</b>	<b>18.070,42</b>	<b>20.607,63</b>	<b>20.874,61</b>	<b>21.142,05</b>	<b>21.409,84</b>	<b>19.064,23</b>	<b>19.337,90</b>	<b>799.840,01</b>
<b>Costo V.d. (% su invest. al 2013)</b>											<b>67,29%</b>

**3) Imprenditore con investimento di 1 milione di euro in Paese Black List (senza scambio d'informazioni), effettuato nel 2006 in evasione di imposta, con rendimento annuo del 2,5% (Disclosure con metodo analitico e rimpatrio)**

Periodo d'imposta	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Redditi (rendimento 2,5%)				25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27	27.595,32	28.285,21	28.992,34	
Inv. estero Black List al 31/12			<b>1.000.000,00</b>	1.025.000,00	1.050.625,00	1.076.890,63	1.103.812,90	1.131.408,22	1.159.693,43	<b>1.188.685,77</b>	
Imp. sostitutiva (27%; 20% x 12/13)				6.750,00	6.918,75	7.091,72	7.269,01	7.450,74	5.657,04	5.798,47	
Irpef e relative addiz. (45%)			450.000,00								
Irap (4,25%)			42.500,00								
Iva (20%)			200.000,00								
<b>Totale imposte</b>	-	-	<b>692.500,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.918,75</b>	<b>7.091,72</b>	<b>7.269,01</b>	<b>7.450,74</b>	<b>5.657,04</b>	<b>5.798,47</b>	<b>739.435,73</b>
<b>Interessi (3,50%)</b>	-	-	<b>193.900,00</b>	<b>1.653,75</b>	<b>1.452,94</b>	<b>1.241,05</b>	<b>1.017,66</b>	<b>782,33</b>	<b>395,99</b>	<b>202,95</b>	<b>200.646,67</b>
Sanzioni quadro RW	-	-	8.333,33	8.541,67	10.506,25	10.768,91	11.038,13	11.314,08	11.596,94	11.886,86	
Sanzioni infedele dichiarazione	-	-	115.416,67	1.125,00	1.729,69	1.772,93	1.817,25	1.862,69	1.414,26	1.449,62	
<b>Totale sanzioni</b>	-	-	<b>123.750,00</b>	<b>9.666,67</b>	<b>12.235,94</b>	<b>12.541,84</b>	<b>12.855,38</b>	<b>13.176,77</b>	<b>13.011,20</b>	<b>13.336,48</b>	<b>210.574,28</b>
<b>Costo Voluntary disclosure</b>	-	-	<b>1.010.150,00</b>	<b>18.070,42</b>	<b>20.607,63</b>	<b>20.874,61</b>	<b>21.142,05</b>	<b>21.409,84</b>	<b>19.064,23</b>	<b>19.337,90</b>	<b>1.150.656,68</b>
<b>Costo V.d. (% su invest. al 2013)</b>											<b>96,80%</b>